



**COMUNE DI POGGIOMARINO  
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - SALDO 2023  
Scadenza versamento SALDO - 16/12/2023**

Si ricorda che il **16 dicembre 2023** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2023, ai sensi della Legge n. 160 del 27/12/2019.

Il versamento della seconda rata a saldo, a conguaglio di quanto versato con la rata di acconto e dovuto per l'intero anno 2023, dovrà essere eseguito, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 6/03/2023, così come di seguito indicate:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, categorie catastali A/1- A/8- A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie - Detrazione di base per abitazione principale € 200,00 -	0,6 per cento
Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili	1,06 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( ad eccezione della categoria D10), di cui la quota dello 0,76% è riservata allo Stato	1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, convertito con modificazioni dalla L. 26/02/94, n. 133	0,1 per cento
Unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ( e relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie), concesse in comodato d' uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come abitazione principale, così come da vigente normativa	1,06 per cento
Terreni agricoli	0,8 per cento

**IL VERSAMENTO deve essere effettuato mediante modello F24 presso banche o uffici postali, utilizzando gli appositi Codici tributo e il codice catastale del Comune di Poggiomarino da indicare è G762.**

**Chi deve pagare**

Ai sensi del comma 743, art. 1 della L. 160/2019 sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o n corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazioni di esenzioni e agevolazioni.

**Per i pensionati esteri**, il comma 48 dell'art. 1 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede una riduzione IMU. Dal 1° gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 27/12/19 n. 160, è applicata nella misura della metà. Limitatamente all'anno 2022, ai sensi del c. 743, art. 1 della Legge 30/12/2021 n. 234, la misura dell'Imposta Municipale Propria è ridotta al 37,5%.

**Dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili.** Il comma 81 dell'art. 1 della L. n. 197/2022 ha integrato il comma 759 della Legge 160/2019, disciplinando l'esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli art. 614, secondo comma (violazione domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici) del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

**Ad eccezione dei soggetti sopra indicati, tutti gli altri contribuenti sono tenuti al pagamento dell'IMU entro la scadenza del 16 dicembre 2023.**

Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso si rimanda alla vigente normativa in materia ed, in particolare, alla Legge n. 160/2019, alla Legge n. 178/2020, alla Legge n. 234/2021, alla Legge n. 197/2022, al vigente Regolamento IMU, approvato con delibera di Commissario Straordinario n. 5 del 9/07/2020 e alla delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 6/03/2023, di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Dott.ssa Antonietta De Rosa**